



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport

Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

Ufficio Commercio, Somministrazione e Attività Ricettive

ORDINANZA TL N. 278 del 05-03-2024

Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrare e/o vendere per asporto e di consumo di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere da parte degli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di attività in chioschi artigianali di piadina in occasione dell'incontro di calcio "Ravenna F.C. - Aglianese" - Domenica 10 marzo 2024 alle ore 14,30.

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Ravenna – Ufficio di Gabinetto – del 04/03/2024, con la quale si chiede di disporre il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro nei confronti degli esercenti delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area dello Stadio "Bruno Benelli" in occasione dell'incontro di calcio "Ravenna F.C. - Aglianese" in programma per domenica 10 marzo 2024 alle ore 14,30;

RILEVATO quindi che presso lo stadio B. Benelli si svolgerà domenica 10 marzo 2024 l'incontro di calcio "Ravenna F.C. - Aglianese", in relazione al quale è prevedibile un maggior afflusso di spettatori/tifosi sia della squadra locale che della squadra ospite, per cui risulta necessario assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione calcistica in argomento;

VALUTATA l'opportunità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire pertanto episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

ATTESO che consentire la somministrazione sul posto di bevande alcoliche e nei locali limitrofi e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime, in occasione dell'incontro calcistico del 10 marzo 2024, potrebbe concorrere ad aumentare i rischi sopra descritti;

RITENUTO pertanto di dover prevenire il verificarsi di tali eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, attuando, per lo scopo, ogni misura o cautela ritenute necessarie;

RILEVATO che anche i chioschi artigianali di piadina sono autorizzati a vendere, oltre ai prodotti di loro produzione, anche bevande in confezioni sigillate con l'utilizzo di distributori automatici di bibite o in forma diretta in quanto tipologia di beni accessori dell'attività principale;



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport

Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

Ufficio Commercio, Somministrazione e Attività Ricettive

CONSIDERATO che il rimedio di più immediata attuazione, in base anche ai positivi risultati riscontrati in altre occasioni simili a seguito di analoghi provvedimenti, risulta quello di vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere all'interno dello stadio "B.Benelli" e negli esercizi pubblici, commerciali e chioschi artigianali di piadina ubicati nelle immediate vicinanze dello stesso, nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa della partita di domenica 10 marzo 2024 e l'ora immediatamente successiva al termine della stessa;

RITENUTO pertanto necessario, in occasione dell'incontro calcistico di domenica 10 marzo 2024, nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa della partita e l'ora immediatamente successiva al termine della stessa, prevedere quanto segue:

- nella zona ricompresa all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie:

Via San Mama nel tratto compreso tra Viale Berlinguer e Via Montenero; Via Montenero; Via M. Montanari - nel tratto compreso tra Via Montenero e Via Cassino; Via Cassino - nel tratto compreso tra Via M. Montanari e Via G. Marconi; Via G. Marconi - nel tratto compreso tra Via Cassino e Viale E. Berlinguer; Viale E. Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda, come perimetrata in colore rosso nell'allegata cartografia;

- il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% vol. nonché anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere;
- il divieto di consumo e di detenzione per il consumo, di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol. così come anche di quelle con gradazione inferiore al 5% vol. e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

(i predetti divieti si intendono riferiti ad entrambi i lati delle vie sopra elencate)

- all'interno dell'area delimitata dalle strade di:

Via San Mama - nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e Via Lametta; Via Lametta - nel tratto compreso tra Via San Mama e Via Podgora; Via Podgora - nel tratto compreso tra Via Lametta e Via M. Montanari; Via Monte San Michele; Viale Randi - nel tratto compreso tra Via Monte San Michele e Via M. Pascoli; Viale Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda, (con esclusione della zona delimitata in rosso per la quale vigono i divieti sopra riportati) e in Via Ravegnana dal civico 151 al civico 357:

- il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati - di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

(i predetti divieti si intendono riferiti ad entrambi i lati delle vie sopra elencate);



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport

Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

Ufficio Commercio, Somministrazione e Attività Ricettive

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa;

TENUTO conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, avente ad oggetto "Polizia Municipale - Determinazione delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi., che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

per i motivi indicati in narrativa,

in occasione dell'incontro di calcio "Ravenna F.C. - Aglianese" in programma per domenica 10 marzo 2024 alle ore 14,30 nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa della partita e l'ora immediatamente successiva al termine della stessa:

1) - nella zona ricompresa all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie:

- Via San Mama nel tratto compreso tra Viale Berlinguer e Via Montenero; Via Montenero; Via M. Montanari - nel tratto compreso tra Via Montenero e Via Cassino; Via Cassino - nel tratto compreso tra Via M. Montanari e Via G. Marconi; Via G. Marconi - nel tratto compreso tra Via Cassino e Viale E. Berlinguer; Viale E. Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda, come perimetrata in colore rosso nell'allegata cartografia;**
- il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% vol. nonché anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere;**
 - il divieto di consumo e di detenzione per il consumo, di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol. così come anche di quelle con gradazione inferiore al 5% vol. e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed**



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport

Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

Ufficio Commercio, Somministrazione e Attività Ricettive

altri contenitori atti ad offendere;

(i predetti divieti si intendono riferiti ad entrambi i lati delle vie sopra elencate)

2) - all'interno dell'area delimitata dalle strade di:

Via San Mama - nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e Via Lametta; Via Lametta - nel tratto compreso tra Via San Mama e Via Podgora; Via Podgora - nel tratto compreso tra Via Lametta e Via M. Montanari; Via Monte San Michele; Viale Randi - nel tratto compreso tra Via Monte San Michele e Via M. Pascoli; Viale Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda, (con esclusione della zona delimitata in rosso per la quale vigono i divieti sopra riportati) e in Via Ravennana dal civico 151 al civico 357:

- il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati - di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere**

(i predetti divieti si intendono riferiti ad entrambi i lati delle vie sopra elencate);

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa;

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza attinente al consumo sono punite **con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di € 200,00** così come definita dalla Delibera di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

La violazione inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, **è punita con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di Euro 400,00**, così come definita dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che copia della presente sia notificata alle attività ed agli esercizi di somministrazione e commerciali interessati;



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport

Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed
Economiche

Ufficio Commercio, Somministrazione e Attività Ricettive

che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale per l'esecuzione, nonchè per opportuna conoscenza alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Ravenna.


INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 5 marzo 2024

IL SINDACO
Michele de Pascale
documento firmato digitalmente

ALTO RISCHIO



TOTALE TRANSENNE 30 + 8 (rim. catene) + 18 (fronte Questura)

TOTALE POSTAZIONI P.M. 14